

Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del... ,¹
decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 366a (nuovo) Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

¹ Le autorità che iscrivono i dati nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) o li consultano online hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti conformemente al diritto del casellario giudiziale. La ricerca di una persona nella banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione è avviata partendo da VOSTRA.

² Il numero d'assicurato in VOSTRA è utilizzato per fini puramente interni al casellario giudiziale:

- a. per identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;
- b. per scambiare dati per via elettronica con altre banche dati che pure utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato, sempreché lo scambio di dati sia retto da una base legale formale.

³ Il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato né ad altre autorità né a privati. Non figura nell'estratto del casellario giudiziale.

Art. 367 cpv. 2^{ter}–2^{quinquies}

^{2^{ter}} L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2

1 FF 2013...

2 RS 311

3 RS 831.10

lettere n–p, i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari non appena sono registrati in VOSTRA:

- a. le sentenze penali per un crimine o un delitto;
- b. le misure privative della libertà;
- c. le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova.

²quater *Abrogato*

²quinquies La comunicazione di cui al capoverso 2^{ter} è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 2^{ter} sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c LAVS⁴.

Disposizione finale della modifica del ...

Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., le autorità competenti iscrivono in VOSTRA il numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c LAVS⁵ delle persone ivi registrate.

2. Codice di procedura penale⁶

Art. 75 cpv. 3^{bis}

³bis Chi dirige il procedimento informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.

3. Legge militare del 3 febbraio 1995⁷

Art. 113 Arma personale

¹ L'arma personale non può essere ceduta o lasciata a un militare se sussiste uno dei seguenti motivi d'impedimento:

- a. sussistono seri segni o indizi che questi possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma personale, oppure
- b. sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte del militare stesso o di terzi.

⁴ RS 831.10

⁵ RS 831.10

⁶ RS 312

⁷ RS 510.10

² Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

- a. prima della consegna iniziale dell'arma personale;
- b. qualora sia sospettata l'esistenza di tali segni o indizi;
- c. prima che la Base logistica dell'esercito ceda in proprietà al militare l'arma personale.

³ Senza il consenso della persona interessata, può:

- a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
- b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. richiedere estratti del registro delle esecuzioni e dei fallimenti, nonché consultare atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti;
- d. esigere la valutazione del potenziale di rischio o di abuso da parte di un'autorità di controllo interna alla Confederazione.

⁴ Per valutare il potenziale di rischio o di abuso, l'autorità di controllo interna può:

- a. raccogliere i dati di cui ai capoversi 2 lettera b, 6 e 7;
- b. richiedere estratti del registro delle esecuzioni e dei fallimenti e consultare atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti;
- c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
- d. richiedere alle competenti autorità penali e preposte all'esecuzione delle pene informazioni e atti su procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati e sull'esecuzione delle pene;
- e. interrogare la persona interessata e terzi se in base ai dati disponibili non è possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di rischio o di abuso.

⁵ Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19-21 della legge federale del 21 marzo 1997⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se deve essere eseguito nello stesso tempo anche un controllo di sicurezza per altri motivi, le due procedure possono essere riunite.

⁶ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psicologi sono liberati dal vincolo del segreto d'ufficio o del segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o il sospetto in merito a simili segni o indizi.

⁷ I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o il sospetto in merito a simili segni o indizi.

4. Legge federale del 3 ottobre 2008⁹ sui sistemi d'informazione militari

Art. 14 cpv. 1 lett. e ^{bis} e h

¹ Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:

- e^{bis}. dati risultanti da procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all'obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell'articolo 113 capoversi 6 e 7 della legge federale del 3 febbraio 1995¹⁰ sull'esercito e sull'amministrazione militare, sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa mettere pericolo se stessa o terzi con l'arma personale;
- h. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell'arma personale e dell'arma in prestito e decisioni relative al ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito.

Art. 16 cpv. 3 lett. e e 3^{bis}

³ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:

- e. all'Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, la decisione in merito ai motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale e la decisione in merito al suo ritiro cautelare o definitivo.

^{3bis} I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati ai sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a della legge federale del 20 giugno 1997¹¹ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni attraverso il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 17 cpv. 4^{bis}

^{4bis} I dati concernenti il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito e le circostanze connesse con il ritiro sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 26 cpv. 2 lett. b^{bis}

² Sono dati sanitari:

- b^{bis}. i dati sui risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e sui motivi d'impedimento alla cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito ai sensi dell'articolo 113 della legge federale del 3 febbraio 1995¹²

⁹ RS 510.91

¹⁰ RS 510.10

¹¹ RS 514.54

¹² RS 510.10

sull'esercito e sull'amministrazione militare, nella misura in cui i dati sono necessari all'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio;

Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2^{bis} e cpv. 3, frase introduttiva

² L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

- f. all'Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, nella misura in cui si tratti di dati sui motivi d'impedimento medici alla consegna dell'arma personale o di dati sui motivi medici riguardanti il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale.

^{2bis} I dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati ai sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a della legge federale del 20 giugno 1997¹³ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni attraverso il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

³ *Concerne soltanto il testo tedesco e francese*

Titolo prima dell'art. 179a

Sezione 3: Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce a favore delle proprie unità amministrative e dell'esercito il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 179b Scopo

Il PSN serve alla condotta della logistica, del personale e delle finanze dell'esercito e delle unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa. Ha lo scopo di:

- a. garantire la prontezza materiale e il disarmo dei militari e della truppa;
- b. assicurare i controlli per quanto riguarda la consegna di materiale dell'esercito a terzi e la restituzione del materiale dell'esercito da parte di terzi;
- c. assicurare i controlli per quanto riguarda la consegna, il ritiro ordinario, il deposito e il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché per quanto riguarda la cessione in proprietà;

¹³ RS 514.54

- d. assicurare lo scambio di dati con i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a della legge federale del 20 giugno 1997¹⁴ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
- e. consentire l'amministrazione, la gestione e l'archiviazione dei dati personali e dei dati concernenti i conteggi relativi al personale civile e militare.

Art. 179c Dati

¹Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare:

- a. le generalità e i dati di controllo, con l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione militare, l'impiego, l'equipaggiamento e lo statuto secondo la legge federale del 3 febbraio 1995¹⁵ sull'esercito e sull'amministrazione militare;
- b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
- c. dati sul servizio militare;
- d. dati sanitari necessari in funzione dell'equipaggiamento;
- e. dati comunicati spontaneamente dalle persone interessate.

²Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare nonché dei detentori di un'arma personale o di un'arma in prestito:

- a. le generalità;
- b. dati sulla consegna, sul ritiro ordinario, sul deposito e sul ritiro cautelare o definitivo di un'arma personale o di un'arma in prestito;
- c. dati comunicati spontaneamente dalle persone interessate;
- d. dati sulla cessione in proprietà dell'arma personale e sui relativi motivi d'impedimento;
- e. comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi sulle persone soggette all'obbligo di leva o sui militari a cui è stato negato o revocato il diritto di acquisto, possesso e porto d'armi in virtù della legge federale del 20 giugno 1997¹⁶ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

³Il PSN contiene le generalità e i dati di controllo in merito alla consegna di materiale dell'esercito a collaboratori dell'Amministrazione federale e a terzi nonché alla restituzione del materiale dell'esercito da parte di detti collaboratori e terzi.

⁴Il PSN contiene i dati dei candidati risultanti dal dossier di candidatura secondo l'articolo 27b e i dati degli impiegati risultanti dagli atti del personale secondo l'articolo 27c della legge federale del 24 marzo 2000¹⁷ sul personale federale.

¹⁴ RS 514.54

¹⁵ RS 510.10

¹⁶ RS 514.54

¹⁷ RS 172.220.1

Art. 179d Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

- a. il militare interessato o il suo rappresentante legale;
- b. terzi;
- c. i collaboratori, i candidati e gli impiegati interessati e i loro diretti superiori;
- d. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché dai sistemi d'informazione militari, dal sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) e dai sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a della legge federale del 20 giugno 1997¹⁸ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

Art. 179e Comunicazione dei dati

¹ Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai collaboratori della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'equipaggiamento dei militari e di terzi;
- b. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per quanto riguarda i dati concernenti l'arma personale e l'arma in prestito;
- c. agli impiegati dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei loro dati;
- d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati e degli impiegati nel rispettivo ambito;
- e. ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati loro subordinati e per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
- f. in caso di trasferimenti interni di personale in seno all'Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti ai sensi delle lettere d ed e.

² Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai comandi e alle autorità militari;
- b. su richiesta dell'autorità penale competente, l'identità e il numero d'assicurato dei detentori di armi personali e armi in prestito;
- c. all'Ufficio centrale Armi, l'identità e il numero d'assicurato di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l'arma personale, nonché il tipo di arma e il numero dell'arma;

- d. all'Ufficio centrale Armi, i dati del PSN sulle decisioni riguardanti i motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale e sulle decisioni riguardanti il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale, ai fini del trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a della legge federale del 20 giugno 1997¹⁹ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
- e. alle persone autorizzate in seno alla RUAG, per l'equipaggiamento;
- f. al BV PLUS tramite un'interfaccia;
- g. a terzi, per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

Art. 179f Conservazione dei dati

¹ I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati dei collaboratori dell'Amministrazione federale e di terzi sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale dell'esercito.

³ I dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell'arma personale.

⁴ I dati personali degli impiegati dell'Aggruppamento Difesa sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. I risultati di test della personalità e valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni della prestazione e le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; in caso di causa giudiziaria in corso, fino al termine della procedura.

Sezione 4: Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società

Art. 179g Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) e rende accessibili i dati del sistema alle società di tiro riconosciute, ai funzionari per il tiro fuori del servizio e agli organi che adempiono compiti nell'ambito del tiro fuori del servizio.

Art. 179h Scopo

Il sistema AFS serve all'amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio, in particolare per:

¹⁹ RS 514.54

- a. la pianificazione e lo svolgimento di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;
- b. il controllo del tiro obbligatorio e l'aggiornamento dei dati concernenti l'adempimento dell'obbligo di tiro;
- c. l'ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
- d. il conteggio dei contributi federali alle società di tiro riconosciute e ai corsi di tiro per ritardatari;
- e. l'ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
- f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
- g. l'amministrazione degli impianti di tiro.

Art. 179i Dati

Il sistema AFS contiene i dati necessari per i controlli relativi al tiro obbligatorio e ai tiri non obbligatori delle persone seguenti:

- a. militari obbligati al tiro;
- b. funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. membri delle società di tiro riconosciute;
- d. detentori di armi in prestito.

Art. 179j Raccolta dei dati

I dati del sistema AFS sono raccolti presso:

- a. le società di tiro riconosciute;
- b. i funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. i detentori di armi in prestito;
- d. le autorità militari.

Art. 179k Comunicazione dei dati

I dati del sistema AFS vengono comunicati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alle società di tiro riconosciute;
- b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. alle autorità militari;
- d. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. alle amministrazioni delle contribuzioni;
- f. a PostFinance.

Art. 179l Conservazione dei dati

I dati del sistema AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dai seguenti eventi:

- a. proscioglimento dei militari obbligati al tiro dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. cessazione dell'attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;
- c. uscita dalla società di tiro;
- d. restituzione dell'arma in prestito;
- e. decesso.

5. Legge del 20 giugno 1997²⁰ sulle armi

Art. 25a cpv. 3 lett. f

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

- f. membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.

Art. 32 lett. b e c

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

- b. la custodia delle armi e degli oggetti pericolosi portati abusivamente sequestrati;
- c. le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e all'utilizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4.

Art. 32a cpv. 1 lett. d-f, nonché 2 e 3

¹ L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

- d. banca dati sulla cessione in proprietà delle armi dell'esercito e sulle persone soggette all'obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d'impedimento in virtù dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1952²¹ per il possesso di un'arma personale (DAWA);
- e. edf.

Abrogate

² I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisto di armi da fuoco.

²⁰ RS 514.54

²¹ RS 510.10

³ I sistemi di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere consultati mediante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso.

Art. 32a^{bis} Utilizzazione del numero d'assicurato

¹ Le autorità che trattano online i dati dei sistemi d'informazione elettronici di cui all'articolo 32a capoversi 1 e 2, sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²² su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

² Il numero d'assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati che utilizzano anch'esse sistematicamente il numero d'assicurato, sempre che lo scambio di dati sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 32a.

³ Le autorità competenti comunicano all'Ufficio centrale i numeri d'assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DAWA e nella DEBBWA.

Art. 32b *cpv.* 2 lett. a e 3 lett. a–b^{bis}

² La DEBBWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma;

³ La DAWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma;
- b. generalità e numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l'arma personale o l'arma in prestito;
- b^{bis}. generalità e numero d'assicurato delle persone cui non è stata consegnata un'arma personale a causa di motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1952²³;

Art. 32c *cpv.* 2^{ter}, 2^{quater} e 3^{bis}

^{2ter} L'Ufficio centrale comunica ai servizi competenti dell'amministrazione militare senza indugio le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

^{2quater} L'Ufficio centrale comunica alle autorità competenti del Cantone di domicilio senza indugio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui non è stata consegnata un'arma personale o un'arma in presti-

²² RS 831.10

²³ RS 510.10

to, o cui l'arma in questione è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. La comunicazione al sistema d'informazione elettronico del Cantone di domicilio di cui all'articolo 32a capoverso 2 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

^{3bis} I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, a fedpol, nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 32j cpv. 2

² I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

- a. l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;
- b. l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, non è stata consegnata un'arma personale o un'arma personale in prestito, o cui l'arma in questione è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo.

Art. 34 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con la multa chiunque:

- i. non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7, 42 capoverso 5 oppure 42b capoverso 1;

Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, dichiarare l'oggetto all'autorità competente del Cantone di domicilio.

² La dichiarazione non è necessaria per le armi da fuoco e le loro parti essenziali che:

- a. sono state acquistate dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del diritto sulle armi;
- b. sono state dichiarate all'autorità competente del Cantone di domicilio conformemente all'articolo 42a.

³ Se il possesso di armi da fuoco o di loro parti essenziali acquistate in violazione del diritto sulle armi è notificato entro i termini previsti, si prescinde dall'aprire un procedimento penale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.